

COMUNE DI GAGGIANO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comune n. 33 in data 29/9/2020

INDICE

ART.1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART.2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	pag. 3
ART.3 - IL COMITATO DI FRAZIONE	pag. 3
ART.4 - REQUISITI PER LA NOMINA A DELEGATO DI FRAZIONE	pag. 3
ART.5 - PROCEDURA PER LA NOMINA DEI DELEGATI DI FRAZIONE	pag. 3
ART.6 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI FRAZIONE - PRESIDENTE - SECRETARIO	pag. 4
ART.7 - SOSTITUZIONE DEI DELEGATI NEL COMITATO	pag. 4
ART.8 - DECADENZA E REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE	pag. 4
ART.9 - FUNZIONI	pag. 4
ART.10 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 5

ART.1 - SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni ed il funzionamento dei Comitati di Frazione in applicazione degli articoli 53, 54 e 55 dello Statuto comunale

ART.2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione ed iniziativa dei cittadini, sono previsti tre Comitati di Frazione, così individuati e territorialmente limitati:
 - a) Comitato di Frazione Bonirola, cascine e case sparse
 - b) Comitato di Frazione San Vito e Fagnano, cascine e case sparse
 - c) Comitato di Frazione Vigano e Barate, cascina e case sparse
2. L'estensione territoriale dei Comitati di Frazione è individuata nelle mappe territoriali allegato al presente regolamento. Per la Frazione di Bonirola, si fa riferimento al seggio n.6
3. La delimitazione territoriale dei Comitati di Frazione potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.3 - IL COMITATO DI FRAZIONE

1. Il Comitato di Frazione è espressione dell'iniziativa di persone residenti nel territorio delle frazioni di cui all'art. 2, costituito nei modi e nelle forme previste dai successivi articoli.
2. I Comitati di Frazione restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

ART.4 - REQUISITI PER LA NOMINA A DELEGATO DI FRAZIONE

1. Possono essere nominati delegati di frazione solo:
 - a. cittadini residenti nelle frazioni di cui all'art.2;
 - b. cittadini aventi i requisiti di eleggibilità al consiglio comunale;
 - c. cittadini che non siano stati eletti alle ultime elezioni comunali.
2. La funzione di delegato di frazione non prevede il riconoscimento di indennità.

ART. 5 - PROCEDURA PER LA NOMINA DEI DELEGATI DI FRAZIONE

1. Il Sindaco all'inizio del mandato convoca e presiede, personalmente o mediante assessore o consigliere delegato, in ogni Frazione di cui all'art. 2, l'Assemblea della Frazione a cui possono partecipare i residenti.
2. La convocazione avviene mediante avvisi pubblici da pubblicarsi almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, invitando chiunque ne avesse interesse ad inviare alla Segreteria Comunale, entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea, la propria candidatura unitamente a curriculum vitae.
3. L'Assemblea come sopra convocata, esamina le candidature pervenute e mediante votazione a maggioranza dei maggiorenni presenti in forma palese, propone al Consiglio Comunale l'elenco dei nominativi dei candidati proposti.
4. In caso di assenza di candidature o in numero inferiore a tre, l'Assemblea può indicare/integrare i nominativi di residenti da proporre.
5. Il Consiglio Comunale, appositamente convocato, valutate le candidature presentate, stabilisce il numero dei candidati da eleggere, da un minimo di tre ad un

massimo di 7 per ogni frazione e procede alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto esprimendo tanti nominativi quanti sono i candidati da eleggere.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI FRAZIONE - PRESIDENTE - SEGRETARIO

1. Dopo la nomina dei delegati, il Sindaco o Assessore delegato, convoca e presiede la prima riunione di ogni Comitato di Frazione.
2. Nella stessa seduta i componenti del Comitato eleggono a maggioranza tra i delegati il Presidente che contestualmente assume la direzione della riunione.
3. Il Presidente convoca e presiede le successive riunioni del Comitato, su iniziativa personale o su richiesta di almeno due delegati di frazione.
4. Il Presidente predispone l'ordine del giorno della seduta del Comitato tenendo conto delle proposte pervenute e riferisce all'Amministrazione Comunale a nome del Comitato.
5. Le sedute devono essere convocate con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando giorno, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.
6. Ogni Comitato può individuare il Segretario tra gli altri delegati in forma permanente oppure di volta in volta, il quale ha compiti di verbalizzazione delle riunioni e quelli che il Comitato vorrà conferirgli.
7. Le sedute del Comitato sono valide se presente la maggioranza dei delegati, il Comitato si dovrà riunire almeno *tre* volte all'anno.
8. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione propri locali per le riunioni del Comitato.

ART.7 - SOSTITUZIONE DEI DELEGATI NEL COMITATO

1. Il Delegato del Comitato presenta le proprie dimissioni al Presidente del Comitato che ne prende atto ed informa il Sindaco.
2. In caso di almeno tre assenze consecutive ingiustificate, il componente decade automaticamente dall'incarico.
3. Il Consiglio Comunale provvede a nominare un nuovo delegato attingendo il nominativo dall'elenco di candidature pervenute in fase di nomina dei delegati ove disponibili, in caso di mancanza di nominativi il Presidente procede alla convocazione di una Assemblea di Frazione con la procedure di cui all'art. 5.

ART.8 - DECADENZA

1. Il Comitato di Frazione viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale in caso di dimissione contemporanea della metà più uno dei componenti nominati.

ART.9 - FUNZIONI

1. I Comitati potranno essere consultati dall'Amministrazione Comunale sugli atti di rilevanza per le realtà connesse ai problemi di pertinenza.
2. Il Comitato riferisce all'Amministrazione Comunale circa le istanze che emergono dalle riunioni in riferimento ad eventuali problematiche o proposte relative alla frazione.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare risposta scritta alle richieste del Comitato, entro e non oltre 30gg. dalla presentazione della richiesta stessa.
4. I Presidenti dei Comitati presentano annualmente al Consiglio Comunale relazione dell'attività svolta da ogni comitato nell'anno precedente.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. In sede di prima applicazione il Sindaco o suo delegato deve provvedere ad avviare la procedura di convocazione delle Assemblee di cui all'art. 5 entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.